Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 131/13
di iniziativa del Consigliere L. DE FRANCESCO,R. ROSA recante:
"Cultura musicale: la Calabria bandistica";

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/10/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/10/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 19/10/2026

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 131/13^ di iniziativa dei consiglieri regionali De Francesco e Rosa — pag. 3

Cultura musicale: la Calabria bandistica

Normativa nazionale

Costituzione artt. 2 e 33 — pag. 11

Legge 22 novembre 2017, n. 175 – Art. 1, comma 3, lettera a) — pag. 13

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

Normativa regionale

Statuto della Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 - Art. 2 — pag. 18

Art. 2 - Principi e finalità

Normativa comparata

Puglia - Legge regionale 15 giugno 2023, n. 10 — pag. 21

Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)

Basilicata- Legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 — pag. 25

Salvaguardia e promozione della cultura musicale, bandistica e corale della Basilicata

Proposta di legge recante: “Cultura musicale: la Calabria bandistica”.

I Consiglieri regionali

F.to Luciana De Francesco
F.to Riccardo Rosa

Proposta di legge recante: "Cultura musicale: la Calabria bandistica"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente testo di legge intende fornire un quadro normativo che tuteli e valorizzi la preziosa attività delle bande musicali presenti sul territorio calabrese dove, dai grandi ai piccoli centri abitativi, animano feste e ricorrenze storiche e religiose. Ricordiamoci che la disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione. Ed infatti, la presenza della "banda musicale" accompagna la storia regionale dalle corti dell'epoca medievale, dove un esiguo numero di musicanti prestava servizio, con compiti artistici e di parata legati alle manifestazioni che si svolgevano. Tornei, giochi, cerimonie e altre feste si aprivano con un annuncio detto "bando" e, da qui, presero il nome le corti (bande) definite "corti bandite". Oggi, questi gruppi sono dotati di statuti e regolamenti propri e la loro attività prevede una serie di funzioni di carattere espressamente socio-culturale, art. 2 della Costituzione, e per la maggior parte di essi in forma puramente volontaria. Infatti, il dedicare molte ore di svago e di riposo all'apprendimento della musica e dell'arte del suono, evidenzia una pratica sociale dai risvolti profondamente culturali dove l'odierno modello di banda amatoriale, ha funzione ricreativa ma anche formativa, e dove i musicisti si ritrovano per suonare insieme dopo il lavoro o lo studio, e non dovendo possedere necessariamente titoli accademici di conservatori o scuole musicali. L'obiettivo di sempre delle bande calabresi è quello di impegnarsi per rinnovare il repertorio e per migliorare la formazione tecnico-culturale di maestri e strumentisti, condizioni indispensabili alla crescita del livello dei complessi bandistici. Paragonando la nostra situazione con l'ambiente bandistico internazionale notiamo, però, che il divario è ancora grande, sia sul piano della qualità media dei complessi, sia sul terreno organizzativo e culturale. Negli ultimi tempi si sono intraprese, in varie regioni, iniziative di grande rilievo per colmare questa differenza e che, una volta definita una comune sinergia normativa senza profonde differenze ma sottolineandone le diverse anime storiche e culturali regionali, esaltandone le origini e le varie forme interpretative, si scriverà una nuova pagina della grande cultura italiana con un fascino assolutamente "vintage".

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'art. 1 del presente testo di legge definisce le finalità per promuovere e sostenere la cultura bandistica regionale; l'art. 2 riguarda la definizione della terminologia banda della tradizione calabrese e delle sue funzioni; l'art. 3 indica l'attività che le bande musicali calabresi praticano e divulgano in maniera caratteristica; per l'art. 4 troviamo indicazioni normative riguardanti la tutela e la valorizzazione della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; l'art. 5 prevede l'istituzione *dell'Indice del patrimonio culturale calabro* delle bande della tradizione calabrese, demandando alla Giunta regionale la definizione delle relative modalità operative; l'art. 6 istituisce la giornata regionale dedicata alle bande musicali della Calabria e prevede la possibilità di promuovere eventi ad essa correlati di carattere territoriale, nell'ambito delle risorse disponibili; l'art. 7 è una norma di carattere programmatico che disciplina l'accesso alle misure di sostegno già previste e la possibilità di promuovere un archivio della musica in video, anche previo accordo con l'ente pubblico interessato; l'art. 8 stabilisce l'invarianza finanziaria della legge.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Cultura musicale: la Calabria bandistica"

(Allegato a margine della relazione tecnico-finanziaria art. 39 dello Statuto della Regione Calabria)

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto non si prevede alcuna azione economica e finanziaria.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che indica le finalità della legge			0
2	Norma ordinamentale che ne definisce le caratteristiche			0
3	Norma ordinamentale che esprime le attività previste			0
4	Norma ordinamentale che indica le linee di tutela e valorizzazione			0
5	Norma ordinamentale che prevede l'istituzione dell'Indice del Patrimonio Culturale Calabro			0
6	Norma ordinamentale che istituisce la giornata regionale dedicata alle bande musicali della Calabria e ne valorizza gli eventi ad essa correlati di carattere territoriale			0
7	Norma di carattere programmatico che prevede azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili			0
8	Norma ordinamentale che precisa l'invarianza finanziaria della legge			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0	0	0	0

TESTO:

"Cultura musicale: la Calabria bandistica"

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera f), dello Statuto regionale e in coerenza con l'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge 22 novembre 2017, n. 175, tutela, valorizza e promuove la cultura bandistica regionale tipicamente sviluppata attraverso le bande della tradizione calabra, in quanto espressione del patrimonio culturale regionale.
2. La Regione ne riconosce il valore artistico ed educativo e la funzione sociale e identitaria, ne esalta l'aspetto fondamentale legato alla tradizione popolare calabrese e opera per la salvaguardia popolare e la valorizzazione della memoria musicale locale.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per banda della tradizione calabrese si intende l'antico fenomeno musicale tipico della Calabria, consistente in una formazione amatoriale o dilettantistica di musicisti di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell'orchestra, composta da un numero vario di elementi non inferiore a quindici e diretti da un maestro o direttore qualificato.
2. La Banda deve essere costituita, ai sensi della normativa statale vigente, o come associazione o altra forma di organizzazione, comunque, non lucrativa, dotata di statuto o, in alternativa, essere già costituita in seno ad altri enti di natura sociale, culturale o religiosa.

Art. 3
(Attività)

1. Il repertorio musicale della banda della tradizione calabrese si sviluppa sulla narrazione di eventi legati al territorio di appartenenza ed è caratterizzato da musiche storiche e religiose, eseguite in forma concertistica e itinerante, soprattutto in occasione delle feste patronali e delle processioni legate a riti religiosi e ricorrenze istituzionali.
2. La Regione esalta la funzione aggregativa delle bande musicali che è strettamente legata all'esibizione e alla musicalità visiva che ne delinea i tratti tipicamente regionali e che variano nelle forme di manifestazione a seconda del paese o della zona dove hanno luogo.

Art. 4
(Tutela e valorizzazione culturale)

1. La Regione Calabria, attraverso il dipartimento competente in materia di cultura, può promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, anche in collaborazione con i Comuni, la Città metropolitana di Reggio Calabria e le Province, i seguenti interventi:

a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, attraverso corsi di teoria e pratica musicale;

b) iscrizione delle bande della tradizione calabrese nell'Indice del patrimonio culturale calabro, di cui all'articolo 5;

c) studio e ricerca di compositori e testi locali per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;

d) promozione di avvisi presso i Comuni per la catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali di spartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici;

e) sensibilizzazione di iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;

f) promozione della collaborazione tra le associazioni bandistiche e le scuole medie a indirizzo musicale, i licei musicali e gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

g) realizzazione di una programmazione omogenea e coordinata delle bande della tradizione calabra.

Art. 5

(Indice patrimonio culturale calabro)

1. È istituito l'Indice del patrimonio culturale calabro delle bande della tradizione calabrese presso il dipartimento competente in materia di istruzione e cultura della Giunta regionale, quale strumento anagrafico di regolamentazione identitaria. La tenuta dell'Indice avviene mediante il personale in servizio e i sistemi informativi già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Ogni gruppo bandistico iscritto all'Indice del patrimonio culturale calabro, al fine di garantire la sicurezza dei musicisti, deve risultare direttamente, o attraverso le associazioni nazionali di riferimento, coperto da polizze assicurative;
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di tenuta, iscrizione, aggiornamento e cancellazione dall'Indice di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Istituzione della Giornata dedicata alle bande musicali)

1. La Regione Calabria istituisce la Giornata dedicata alle bande musicali, individuata nell'ultimo sabato del mese di maggio, allo scopo di celebrare la tradizione bandistica. In occasione della Giornata, la Regione può promuovere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, convegni, dibattiti, forum, mostre ed esibizioni di bande

musicali locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Azioni pubbliche)

1. Le bande della tradizione calabrese iscritte all'Indice possono presentare domanda per le misure di sostegno già previste dalla programmazione regionale, statale o dell'Unione europea, ove ammissibili secondo le rispettive discipline e nei limiti degli stanziamenti già disponibili, anche per l'acquisto di divise e strumenti musicali e per l'utilizzo di locali destinati alle attività bandistiche. La presente disposizione non istituisce nuovi contributi.
2. Le stesse bande, al fine di conservare la memoria visiva delle proprie attività musicali, possono promuovere, anche in forma associata e previo accordo con l'ente pubblico interessato, la formazione di un archivio regionale o provinciale della musica in video, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale può destinare alle finalità della presente legge risorse statali e dell'Unione europea già assegnate e utilizzabili a legislazione vigente, nel rispetto delle discipline e dei vincoli di destinazione dei rispettivi programmi e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'eventuale utilizzo di risorse statali e dell'Unione europea avviene esclusivamente nei limiti degli stanziamenti già disponibili e in conformità ai relativi vincoli di destinazione.

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 16-10-2026

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

TITOLO II

RAPPORTI ETICOSOCIALI

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

((La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme)).

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 22 novembre 2017 , n. 175

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (17G00189)

Vigente al : 19-10-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, **((dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo**

statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)))):

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

((

c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare

e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione))

2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

a) le attività teatrali;

b) le attività liriche, concertistiche, corali;

c) le attività musicali popolari contemporanee;

d) le attività di danza classica e contemporanea;

e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;

f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;

g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;

e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;

f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;

b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;

d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;

e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;

f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività;

o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al

trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
Statuto della Regione Calabria.
(BURC n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni delle seguenti leggi regionali: 20 aprile 2005, n. 11; 19 gennaio 2010, n. 3; 9 novembre 2010, n. 27; 6 agosto 2012, n. 34; 10 settembre 2014, n. 18; 6 luglio 2015, n. 15; 3 marzo 2026, n. 9)

(La Corte costituzionale, con ordinanza 18 ottobre – 10 novembre 2016, n. 238 - pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 2016, n. 46, prima serie speciale - ha dichiarato estinto il processo sulle questioni di legittimità dell'art. 2, c. 1°, lett. c), della l.r. 10 settembre 2014, n. 18, ((Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)) in considerazione delle modifiche apportate alla disposizione impugnata.

TITOLO I
Principi Fondamentali

Art. 1
(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Art. 2
(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai princìpi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
   b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
   c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

d-bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata[1]*;*

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) *il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale*[2]*;*

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

---

[1] **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 19 gennaio 2010, n. 3.**

[2] **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 19 gennaio 2010, n. 3; precedentemente il testo così recitava:** *"h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;".*

r) *la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale*[3];
s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Art. 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

La partecipazione popolare

Art. 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel

[3] **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 19 gennaio 2010, n. 3; precedentemente il testo così recitava:** *"r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;".*

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 10

“Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Bande della tradizione pugliese

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)” è aggiunto il seguente:

“Art. 24 bis (Bande della tradizione pugliese)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica pugliese tipicamente sviluppata attraverso le “bande della tradizione pugliese”, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.

2. Per banda della tradizione pugliese s’intende l’antico fenomeno musicale tipico della Puglia e del sud Italia, consistente in una formazione di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell’orchestra, con un organico in divisa non inferiore a 35 strumentisti, oltre al Direttore.

3. Il repertorio musicale della banda della tradizione pugliese è caratterizzato da trascrizioni di antologie operistiche, sinfonie, marce sinfoniche e musiche religiose, eseguite in forma itinerante soprattutto in occasione delle feste patronali e processioni legate ai riti della settimana santa, anche utilizzando apposite strutture in legno installate nelle piazze e denominate casse armoniche.”.

Art. 2
Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno

1. Dopo l’articolo 24 bis della l.r. 17/2013 è aggiunto il seguente:

“Art. 24 ter (Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 24 bis, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, programma, ai sensi del titolo II della presente legge, i seguenti interventi:

a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;
b) iscrizione delle bande della tradizione pugliese nell’inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, commi 2-bis e seguenti, della presente legge;
c) ricerca di partiture, compositori, testi per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;

d) catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali di spartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici pugliesi;
e) iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, con particolare riferimento al rapporto con il mondo della scuola;
f) realizzazione di una rete finalizzata alla programmazione unitaria e all'identità visiva comune delle bande della tradizione pugliese e dei relativi festival, con particolare attenzione all'innovazione dei repertori;
g) sostegno delle bande della tradizione pugliese regolarmente iscritte nell'inventario di cui alla lettera b), per:
    1) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e strumenti musicali, fisse e mobili, partiture e divise funzionali all'esercizio dell'attività;
    2) il recupero e il restauro di attrezzature e altri beni mobili delle bande della tradizione pugliese, per la loro conservazione e la fruizione anche in iniziative espositive;
    3) la fruizione di spazi destinati alle prove e alla socialità;
    4) la produzione di musica originale per banda;
    5) il nolo relativo al trasporto e l'ospitalità dei complessi bandistici per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;
    6) le attività di formazione musicale di tipo bandistico e di aggiornamento e qualificazione professionale degli esecutori e dei trascrittori;
    7) l'istituzione di un museo diffuso e integrato delle bande della tradizione pugliese per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti.".

Art. 3
Contributi

1. Dopo l'articolo 24 ter della l.r. 17/2013 è aggiunto il seguente:

"Art. 24 quater (Contributi)

1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 24 ter, nell'ambito del Programma regionale operativo annuale di cui all'articolo 12, la Regione concede annualmente contributi finanziari alle bande della tradizione pugliese regolarmente iscritte nell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese.

2. Alla copertura dei relativi oneri possono concorrere le risorse finanziarie del bilancio vincolato rivenienti dalla programmazione unitaria, a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei, previa verifica di coerenza con le linee di intervento in essi previste.".

Art. 4
Norma finanziaria

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, del bilancio autonomo regionale, per l'esercizio 2023 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, pari a euro 500 mila, con riduzione di pari importo dello stanziamento sul "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1. Il medesimo stanziamento è assegnato in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

Art. 5
Modifiche al titolo IV della l.r. 17/2013

1. Al titolo IV della l.r. 17/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la rubrica è così sostituita: “Disposizioni di salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale”;
   b) nella partizione del titolo IV e prima dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
   “Capo I
   Salvaguardia e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio librario e documentale”;
   c) dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente:
   “Capo II
   Salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

Allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
RIF. Del. Con. n. 147 del 23/05/2023
"Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)"

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*)
		Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		500.000,00	0,00	
			previsione di cassa		500.000,00	0,00	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		500.000,00	0,00	
			previsione di cassa		500.000,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		500.000,00	0,00	
			previsione di cassa		500.000,00	0,00	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		0,00	500.000,00	
			previsione di cassa		0,00	500.000,00	
Totale Programma	3	Altri fondi	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		0,00	500.000,00	
			previsione di cassa		0,00	500.000,00	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		0,00	500.000,00	
			previsione di cassa		0,00	500.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		500.000,00	500.000,00	
			previsione di cassa		500.000,00	500.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		500.000,00	500.000,00	
			previsione di cassa		500.000,00	500.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

1

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15

SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE, BANDISTICA E CORALE DELLA BASILICATA

Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 agosto 2006

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nell'ambito della salvaguardia, della valorizzazione della cultura, dello spettacolo e della tradizione, in tutte le sue forme di espressione artistica promuove:

a) la costituzione e lo sviluppo di bande e cori, amatoriali e folkloristici, formati esclusivamente da dilettanti;

b) la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare;

c) la formazione e il perfezionamento per la musica strumentale e per il canto corale.

Art. 2

Interventi

1. Attraverso l'erogazione di contributi l'Amministrazione regionale interviene per:

a) la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale musicale di tipo bandistico e corale attraverso l'organizzazione di corsi come disciplinato dalla legge regionale n. 33/2003;

b) favorire l'acquisto di strumenti, partiture musicali, divise;

c) migliorare e completare le attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività;

d) promuovere l'organizzazione di manifestazioni anche competitive tra formazioni bandistiche o corali, raduni a carattere locale o nazionale, concorsi e rassegne musicali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un programma annuale proposto dall'Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 3

Domande di contribuzione

1. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi su domanda da inoltrare al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata a seguito di apposito bando che la Giunta Regionale varerà annualmente.

2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell'attività da svolgersi nell'anno di riferimento;

- prospetto analitico delle spese da sostenere;

- indicazione dei tempi di realizzazione;

- relazione illustrativa delle attività pregresse e titoli attestanti l'esistenza dei requisiti richiesti per poter accedere ai contributi ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4

Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi regionali i complessi bandistici e corali amatoriali e folkloristici:

a) che abbiano sede nella Regione;

b) che siano costituiti con atto pubblico o con atto privato registrato nei modi di legge;

c) che abbiano svolto almeno tre anni di attività negli ultimi dieci anni previa iscrizione al Registro delle Bande Musicali di cui all'articolo 5 o che siano diretti da maestri in possesso del diploma di conservatorio (o titolo equipollente) o che abbiano svolto attività di direttore o maestro di banda o di coro per almeno un quinquennio consecutivo.

Art. 5

Registro della Bande Musicali e Registro dei Cori

1. Presso l'Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata sono istituiti il Registro delle Bande amatoriali e folkloristiche e il Registro dei Cori.

2. L'iscrizione si perfeziona con la determina del Dirigente dell'Ufficio Cultura che verifica l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4.

3. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

4. Hanno diritto ad essere iscritte nei suddetti registri le bande e i cori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4 e che alleghino alla richiesta la copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

5. L'Ufficio Cultura effettua annualmente la revisione periodica dei registri al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività musicale.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono finanziati mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie:

- relativamente alle risorse regionali, è autorizzata una spesa di E. 50.000,00, già stanziati alla UPB 860.02 del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, mediante l'istituzione di nuovo capitolo. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio;

- relativamente alle risorse nazionali, il finanziamento degli interventi è stabilito attraverso l'utilizzo della quota spettante alla Regione Basilicata dal riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo;

- relativamente alle risorse comunitarie, il finanziamento è stabilito attraverso l'utilizzo del FSE secondo le modalità esplicitate dalla legge regionale n. 33/2003.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale.

Art. 7

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.